**12887-2021 E ALLEGATO**

**ISTRUTTORIA CONSILIARE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI TRA I SOCI PUBBLICI DI HERA S.P.A. PER IL PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2024**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

* che il Comune di Ferrara detiene direttamente una partecipazione in HERA S.p.A. (“HERA” o “Società”) di n. 1.310.640 azioni, pari allo 0,087% del capitale sociale e, indirettamente, tramite la Società unipersonale “Holding Ferrara Servizi Srl”, n. 24.235.320 azioni, pari all’1,627% del capitale sociale;
* che in data 21 maggio 2018, con deliberazione del Consiglio Comunale Verbale n. 4, P.G. n. 41482/2018, il Comune di Ferrara ha approvato l’adesione al “*Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari*” (“**Patto18–21**”), che disciplina modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni della Società; disciplina inoltre le modalità di circolazione delle azioni HERA oggetto del Patto 18-21 ponendo limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici (“**Soci Pubblici**”) aderenti; sono infatti disciplinati un sindacato di voto ed un Sindacato di Blocco sulle partecipazioni azionarie detenute dai Soci Pubblici nel capitale sociale della Società;
* che in particolare, il Sindacato di Blocco è volto ad assicurare che la prevalenza dei diritti di voto di HERA, da intendersi anche come maggioranza relativa dei diritti di voto rispetto a quelli di ciascun singolo altro socio, sia di titolarità di Soci Pubblicicosì come previsto dall’art. 7 dello Statuto Sociale;
* che in data 26 giugno 2018 è stato stipulato il Patto 18-21, sottoscritto da 111 azionisti pubblici, con decorrenza dal 1° luglio 2018e scadenza al 30 giugno 2021;
* che in data 28 aprile 2015, l’Assemblea di HERA ha approvato talune modifiche allo Statuto Sociale della Società tra cui, in particolare, l’introduzione dell’art. 6.4 che disciplina il Voto Maggiorato;

**RILEVATO:**

* che in prossimità della scadenza del Patto 18-21, gli Enti ritengono di dover confermare la funzione del pattotra i Soci Pubblici, i quali intendono procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo parasociale (il “**Patto21–24**” o “**Patto**”),sostanzialmente conforme al Patto 18-21 ad oggi vigente - già discusso tra i Sindaci dei Soci Pubblici in sede di Comitato di Sindacato;
* che sono state apportatenel Patto 21-24alcune modifiche formali di aggiornamento del testo;
* che il nuovo testo del Patto21-24, che entrerà in vigore in data 1° luglio 2021 ed avrà una durata triennale sino al 30 giugno 2024, è allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e riproduce sostanzialmente il contenuto del Patto 18-21 (Allegato A);
* che al fine di ottimizzare, sotto il profilo dei tempi e dell’efficienza dell’esecuzione, il processo eventuale di dismissione di azioni HERA non soggette al Sindacato di Blocco, la cessione delle azioni per quantitativi rilevanti ai sensi del testo del Patto 21-24 potrà avvenire anche mediante collocamento accelerato riservato ad investitori istituzionali, qualificati, professionali (c.d. ABB – *Accelerated Bookbuild Offering*). Tale collocamento può essere realizzato con differenti modalità – in via esemplificativaABB “Best Effort”, ABB “Backstop” e “Bought Deal” – e si concreta in un’operazione rapida e flessibile, riducendo l’esposizione alla volatilità di mercato e con la possibilità di cogliere finestre di mercato più favorevoli. L’attività di collocamento sarà supportata da un consulente finanziario (*investment / financialadvisor*) che fornirà un contributo di natura consulenziale (*investmentadvice*) preposto a confermare la congruità del prezzo di cessione ai Soci Pubblici venditori e la tempistica dell’operazione. L’attività di collocamento sarà svolta da un soggetto diverso da quello che svolge esclusivamente l’attività di consulente finanziario (*investment / financialadvisor*);
* che la vendita delle azioni HERA, diverse dalle Azioni Bloccate, descritta al punto precedente sarà coordinata per tutti i Soci Pubblici in sede di Comitato di Sindacato o in ambito più ristretto all’interno del medesimo (il Comitato di Sindacato anche in ambito più ristretto è di seguito definito il “**Comitato**”), potendo agire anche quale stazione appaltante. In tale sede saranno eseguiti i separati processi di selezione ed individuazione dell’*investment / financialadvisor*e del/i collocatore/i per il collocamento attraverso una procedura di selezione comparativa ad inviti. Nell’ambito delle procedure di selezione si terrà conto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ciò al fine di condurre il processo di selezione al raggiungimento di obiettivi non solo quantitativi ma anche qualitativi. Saranno quindi sottoscritti contratti con l’*investment / financialadvisor*per i servizi di natura consulenziale (*investmentadvice*) e con il/i collocatore/i per il collocamento (*placement agreement*) agli investitori istituzionali, qualificati, professionali. Il Comitato definirà anche prezzo, quantità puntuale, modalità e tempistica di lancio di ciascun collocamento di azioni HERA ad investitori istituzionali, qualificati, professionali;
* che al fine di garantire adeguata stabilità al titolo HERA, potrà essere richiesta la sottoscrizione di impegni di inalienabilità delle residue azioni HERA detenute dai Soci Pubblici venditori (impegno di *lock up*) con una durata massima sino a 6 mesi e in linea con l’usuale prassi di mercato;
* che al lancio ed alla chiusura del collocamento delle azioni HERA saranno effettuati i relativi comunicati stampa;

**CONSIDERATO** che, “Holding Ferrara Servizi Srl”, società unipersonale del Comune di Ferrara, delibererà – a sua volta - in merito all’approvazione del “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari” in senso conforme a quanto espresso dal Consiglio Comunale con la presente deliberazione;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Direttore Generale Avv. Sandro Mazzatorta e dalla Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

**SENTITE** la Giunta Comunale e la Commissione di Controllo dei Servizi Pubblici Locali e sulle Partecipazioni Societarie;

**DELIBERA**

1. di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Patto21-24e relativi allegati (Allegato 1.2(a): Azionisti Area Territoriale Romagna; Allegato 1.2(b): Azionisti Minori Area di Bologna; Allegato 1.2(c): Azionisti Modena; Allegato 3.1: Azioni detenute dai Contraenti alla data di sottoscrizione del Patto; Allegato 3.3: Azioni Bloccate; Allegato 4.2.2 voti attribuiti a ciascuno dei Soci Principali nell’eventualità in cui ciascuno di essi sottoscriva il Patto), che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);
2. di AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere il Patto21-24, apportando le eventuali modifiche di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie o opportune;
3. di DARE ATTO che il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Ferrara, socio unico della Società “Holding Ferrara Servizi Srl”, relativamente alle azioni di Hera Spa da quest’ultima detenute, in sede di Assemblea dei Soci provvederà ad esprimere il proprio voto in merito all’approvazione del “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari (Patto 21-24) di cui al punto 1;
4. di PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’Allegato 3.3 del Patto 21-24, allegato al presente provvedimento quale parte integrante (infra Allegato A), il Comune di Ferrara con la sottoscrizione del Patto di cui trattasi, assoggetta al Sindacato di Blocco ai sensi degli artt. 3.3, 3.4 e 11 del Patto medesimo - facendo salva la facoltà di trasferire le Azioni Bloccate a soci pubblici ai sensi dell’art. 11.4 del Patto nonché ai sensi dell’art. 12.1 del Patto - e pertanto a vincolo di non trasferibilità, parte delle azioni di proprietà del Comune per gli ammontari ivi indicati;
5. di PRENDERE ATTOche il numero complessivo delle azioni HERA di proprietà pubblica vincolate, indicate nell’Allegato 3.3, sarà determinato con esattezza soltanto ad avvenuta sottoscrizione del Patto21-24 da parte di tutti gli aderenti;
6. di APPROVAREle modalità di dismissione di azioni HERA nel numero massimo di azioni HERA non soggette al Sindacato di Blocco come indicato nell’Allegato 3.3 del Patto 21-24; in particolare prevedendo il trasferimento delle stesse da parte del Comune di Ferrara, in una o più volte, e, comunque, nel rispetto delle modalità e termini previsti nel Patto 21-24medesimo ed, in particolare, di quanto indicato all’art. 12 del Pattoe a prezzo congruo rispetto al periodo in cui la dismissione delle azioni HERA è realizzata;
7. di STABILIREche,ai sensi dell’art. 12.2.1 del Patto 21-24, la cessione delle azioni HERA, per quantitativi superioria numero 10.000.000, dovrà essere coordinata dal Comitato di Sindacato mediante modalità di vendita con collocamento in una singola operazione, anche mediante collocamento accelerato riservato ad investitori istituzionali, qualificati, professionali;
8. di DARE ATTO che “Holding Ferrara Servizi Srl”, società unipersonale del Comune di Ferrara, delibererà – a sua volta - in merito all’approvazione del “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari” in senso conforme a quanto espresso dal Consiglio Comunale con la presente deliberazione;
9. di AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a determinare il numero massimo di azioni HERA da porre di volta in volta in vendita nonché a darne comunicazione al Comitato di Sindacato ai sensi del Patto;
10. di STABILIRE che il Comitato di Sindacato e per esso il suo Presidente singolarmente o congiuntamente con altri membri del medesimo (il Comitato di Sindacato anche nel predetto ambito più ristretto è di seguito definito il “Comitato”) ha facoltà di:

- svolgere in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori le procedure di selezione di consulenti finanziari (*investment/financialadvisor*) determinando la durata del relativo incarico, collocatori, eventuali società fiduciarie per lo svolgimento del/i collocamento/i e provvedere alla loro individuazione, negoziando, sottoscrivendo e se del caso modificando i relativi contratti e mandati anche agendo quale stazione appaltante;

- stipulare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori gli accordi di collocamento e darvi esecuzione;

- provvedere al coordinamento delle vendite, determinare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori le modalità del collocamento ed il numero definitivo delle azioni HERA da collocarsi - nel limite del numero massimo di azioni e nel rispetto della tempistica di riferimento comunicata dal Socio Pubblico ai sensi del precedente punto 9– il prezzo al quale la vendita delle azioni HERA è realizzata e la relativa tempistica anche con il supporto del consulente finanziario (*investment/financialadvisor*) e, eventualmente, del/i collocatore/i. Ove il numero delle azioni HERA oggetto del collocamento fosse inferiore rispetto al numero di azioni HERA oggetto di richiesta di vendita da parte dei Soci Pubblici ai sensi del precedente punto 9, il numero definitivo di azioni HERA vendute da ciascun Socio Pubblico sarà determinato proporzionalmente applicando la percentuale di azioni HERA effettivamente collocate rispetto alle richieste complessivamente presentate dai Soci Pubblici venditori ai sensi del precedente punto 9;

- impartire, in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori, alla eventuale società fiduciaria individuata le istruzioni per procedere alla vendita delle azioni HERA di cui ai precedenti punti 6 e 9 e sottoscrivere ogni relativo atto o accordo;

- stipulare in nome e per conto dei Soci Pubblici venditori gli impegni di inalienabilità delle proprie residue azioni HERA (impegno di lock up) con una durata sino a massimi 6 mesi e in linea con l’usuale prassi di mercato per simili operazioni;

- effettuare ogni relativo comunicato stampa, comunicazione e dichiarazione a Borsa Italiana S.p.A. e/o Consob e compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile.

1. di AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato:

- a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno, mandato e documento per dare esecuzione alla vendita delle azioni HERA nei termini sopra indicati ai precedenti punti 6 e 9, alle attività previste ai precedenti punti 7 e 10 nonché ai relativi atti propedeutici, conseguenti e confermativi di tutto quanto precede;

- a esercitare il relativo voto in sede di Comitato di Sindacato per le finalità indicate ai precedenti punti 6,7 e 9];

- a conferire mandato con rappresentanza al Comitato, per dare esecuzione alla vendita delle azioni HERA nei termini sopra indicati ai precedenti punti 6, 7 e 9 nonché per i relativi atti propedeutici, conseguenti e confermativi;

- a intestare le azioni HERA, di volta in volta in vendita, alla eventuale società fiduciaria individuata dal Comitato e a sottoscrivere il relativo contratto di mandato fiduciario;

- a effettuare ogni relativo comunicato stampa, comunicazione e dichiarazione a Borsa Italiana S.p.A. e/o Consob e compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile.

1. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l’Avv. Sandro Mazzatorta, Direttore Generale del Comune di Ferrara.